



Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - condotta gravemente irrispettosa - fattispecie

Descrizione

Il comportamento del calciatore che, dopo la fine della gara, abbia impedito al direttore di gara di fotografare la targa dell'autoveicolo con il quale un soggetto terzo abbia tentato di investire detto direttore di gara va qualificato come "*gravemente irrispettoso*" ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b), CGS. Tale comportamento, lungi dall'essere diretto a mitigare la gravità dei fatti che si stavano svolgendo, risulta funzionale – e, quindi, coerente - al contesto di violenza e grave minaccia posto in essere in danno del direttore di gara

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0030/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

art. 36, comma 1, lett. b), CGS

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0030 CFA del 9 settembre 2024 (PI/Sig. Andrea Pucci-S.S.D.A.R.L. Tivoli Calcio 1919)